



FABIO MORI  
NOTAIO

Repertorio n. 280

Raccolta n. 195

**CONTRATTO DI RETE DI IMPRESE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di novembre,  
(6 novembre 2018)

in Bari, via Cognetti n. 36, negli uffici della "ACQUEDOTTO  
PUGLIESE S.p.A.", ove richiesto, innanzi a me dottor Fabio Mo-  
ri, Notaio in Bari, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile  
del Distretto di Bari,

Registrato

a Bari

il 06/11/18

n. 34088


Serie 1T

sono presenti:

- Ing. **DE SANCTIS Nicola**, nato a Ferrara il 24 aprile 1961, domiciliato per la carica in Bari, ove infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Amministratore delegato e legale rappresentante della "ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.", con socio unico, Gestore del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Regione Puglia fino al 31 dicembre 2021, con sede in Bari, via Cognetti n. 36, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari: 00347000721, capitale Euro 41.385.573,60, versato (nel seguito AQP), in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con delibera numero 8/18 del 28 marzo 2018 che, in estratto autentico dal libro delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, si trova allegata sotto la lettera "A" all'atto a mio rogito del 4 maggio 2018, rep. 119/92 (registrato a Bari il 7 maggio 2018 al n. 14193/1T);

- Ing. **BIRROZZI Aldo**, nato a Macerata il 14 aprile 1958, domiciliato per la carica in Fermo, ove infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della "GREEN ECOL S.r.l." (nel seguito GREEN ECOL), con sede in Fermo (FM), Via Nazionale n. 74, capitale sociale Euro 10.000 (diecimila) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Fermo: 02215740446, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 novembre 2018 che, in estratto autentico del Libro delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- **CELLA Fabio**, nato a Piacenza il 27 dicembre 1961, domiciliato per la carica in Piacenza, ove infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale procuratore speciale della "AGROSISTEMI S.r.l.", con socio unico, (nel seguito AGROSISTEMI), con sede in Piacenza, Via del Capitolo n. 54, capitale sociale Euro 50.000 (cinquantamila), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Piacenza: 01308140332, giusta procura speciale a rogito del Notaio Massimo Toscani in data 25 ottobre 2018, rep. 172538, rilasciata dall'Amministratore Unico e legale rappresentante della società, signor Luigi Peroncelli, nato a Piacenza il 17 maggio 1978, e che in originale si allega al



presente atto sotto la lettera "B".

Detti comparenti, tutti di cittadinanza italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono per il presente atto, con il quale

premettono che:

- con D.G.R. 2321/2017 è stata approvata graduatoria di ammissione a finanziamento di progetti relativi al "Sostegno all'introduzione di misure innovative in materia di risparmio idrico, depurazione per il contenimento dei carichi inquinanti, riabilitazione dei corpi idrici degradati attraverso un approccio ecosistemico" nell'ambito del P.O. FESR Puglia 2014/2020 - Asse VI, Azione 6.4, Sub-Azione 6.4.a;
- tra gli interventi ammessi a finanziamento è ricompresa l'attività di: "Sperimentazione produzione gessi di Defecazione in linea Depuratori di Barletta e Foggia e loro utilizzo in Puglia - Progetto RONSAS" (importo massimo finanziato euro 947.500,00) presentato da "Acquedotto Pugliese S.p.A.";
- con Determinazione Dirigenziale della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia n. 103 del 15 maggio 2018 si è provveduto all'impegno di spesa per la copertura finanziaria degli interventi ammessi;
- in data 2 luglio 2018 è stato sottoscritto il "Disciplinare regolante il rapporto tra Regione Puglia e "Acquedotto Pugliese S.p.A." (di seguito Disciplinare) in qualità di beneficiario;
- AQP è intenzionata, in collaborazione con la GREEN ECOL e la AGROSISTEMI, a sperimentare l'uso di una tecnologia innovativa che si applica ai materiali biologici in sospensione acquosa (c.d. Fanghi di linea, comunemente presenti nei depuratori, che, quindi, non hanno ancora concluso il loro processo depurativo), tramite l'installazione di un apposito impianto di trattamento chimico-fisico, in grado di effettuare l'idrolisi dei suddetti fanghi di linea, mediante calce e/o acido solforico, e successiva precipitazione del solfato di calcio, da inserire direttamente sulla linea di uscita dal sedimentatore o dal digestore dei depuratori, prima del sistema di disidratazione, al fine di ridurre la quantità di azoto dai Fanghi per trasformarli da rifiuti in Gesso (di seguito per brevità semplicemente "Tecnologia Innovativa");
- tale sperimentazione dovrà essere effettuata negli impianti di depurazione delle acque reflue urbane di Foggia (FG) e di Barletta (BAT) che attualmente producono fanghi conformi alle disposizioni normative e legislative di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- per l'attuazione dell'intervento, la "Acquedotto Pugliese S.p.A.", Gestore del Servizio Idrico Integrato dell'ATO Puglia fino al 31 dicembre 2021, in qualità di soggetto benefi-



ciario e titolare del progetto, con il presente atto, costituisce con la GREEN ECOL (detentrica in esclusiva del brevetto di metodo di produzione del gesso di defecazione da fanghi, nonché titolare della domanda di brevetto di impianto di trattamento dei fanghi di linea dei depuratori delle acque reflue, in corso di rilascio) e con AGROSISTEMI (società specializzata nella gestione operativa degli impianti di trattamento dei fanghi di linea finalizzati alla produzione del Gesso di defecazione) una rete d'impresa definita giuridicamente "RETE CONTRATTO RONSAS", per cui gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridiche dei partecipanti;

- nello specifico:

- la GREEN ECOL è una società che si occupa, tra l'altro, della produzione e commercializzazione del fertilizzante correttivo dei suoli agricoli previsto nell'allegato 3, cap. 2, paragrafo 2.1 punto 23, del D.Lgs. n. 75/2010 e denominato Gesso di defecazione da fanghi di depurazione (di seguito per brevità semplicemente "Gesso") ed a tal fine è iscritta con n. 1603/15 al Registro Nazionale dei fabbricanti di fertilizzanti convenzionali SIAN del Ministero delle Politiche Agricole e con n. 0022812/18 nella specifica sezione per la fabbricazione del Gesso;

- la AGROSISTEMI è una società che opera nel settore del recupero e trattamento dei Fanghi finalizzato alla loro trasformazione in Gesso ed è specializzata nella gestione di impianti che si occupano di tale trattamento, a tal fine è iscritta al Registro Nazionale dei fabbricanti di fertilizzanti convenzionali SIAN del Ministero delle Politiche Agricole e con n. 00175/06 nella specifica sezione per la fabbricazione del Gesso ed è registrata con n. 01-2119444918-26-0254 del 13 settembre 2011 al REACH Regulation;

- la Rete d'impresе che così si verrà a costituire concorrerà, ai fini del buon esito del progetto, con l'attività e collaborazione dei seguenti altri soggetti pubblici, i cui rapporti e modalità operative e di interscambio saranno disciplinati a mezzo di separato redigendo atto di convenzione:

- Università degli Studi di Bari - DiSSPA;
- Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali - DISTAS;
- CREA - Unità di ricerca per i sistemi colturali degli ambienti caldo aridi di Bari;
- ARPA Puglia.

**Tutto ciò premesso, a formare parte integrante del presente atto,**

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

**Art. 2 - Oggetto del contratto**

Le parti, come rappresentate, convengono di stipulare un contratto di rete come previsto dall'art. 3, comma 4-ter del D.L. n. 5/2009, convertito nella Legge n. 33 del 9 aprile 2009 e successive integrazioni e modifiche, con cui più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base del programma comune di rete ed esclusivamente e limitatamente per le finalità di cui al progetto in parola, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Pertanto si propongono di svolgere in comune le attività di sperimentazione, negli impianti di depurazione delle acque reflue urbane di Foggia (FG) e di Barletta (BAT), della Tecnologia Innovativa finalizzata alla trasformazione dei Fanghi e produzione del Gesso, nonché di promozione di tale Tecnologia Innovativa e di commercializzazione del Gesso prodotto nel mercato; il tutto sarà svolto in conformità al Progetto secondo le modalità previste nel Programma Comune di Rete di cui al successivo art. 5 (cinque) e comunque in conformità alla Determinazione Dirigenziale della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia n. 103 del 15 maggio 2018 ed al Disciplina-re tecnico sottoscritto, nonché alle specifiche procedure, disciplinari e regolamenti adottati dalla Rete e previsti dalla normativa di settore.

#### **Art. 3 - Denominazione della Rete**

Al fine di favorire lo sviluppo delle relazioni commerciali e facilitare l'individuazione delle imprese aderenti come un unico interlocutore, nei rapporti con i terzi la rete tra imprese dovrà essere presentata e identificata con il nome ed il logo: "**RETE RONSAS**". E' espressamente prevista la possibilità di utilizzo della suddetta denominazione ai fini promozionali o commerciali, solo per i prodotti/servizi oggetto del presente contratto e nei limiti della partecipazione di ciascun partecipante alla Rete.

#### **Art. 4 - Obiettivi strategici**

**4.1.** La costituenda rete, mediante l'interscambio di conoscenze e la correlazione tra le rispettive capacità innovative, è finalizzata a dare esecuzione allo specifico progetto di analisi e valutazione della fattibilità tecnico-economica di un innovativo sistema di trattamento, mediante idrolisi, dei fanghi biologici di linea (in sospensione acquosa) che non hanno ancora concluso il processo depurativo, al fine di ridurre l'azoto dal materiale biologico in fase liquida presente nell'impianto di depurazione, separare il fosforo e contestualmente di produrre un fertilizzante correttivo dei suoli agrari (Gesso di defecazione da Fanghi).



In tal modo si propone, mediante la sperimentazione, di perseguire una finalità scientifica a vantaggio della gestione del servizio idrico integrato, affidata ad AQP fino al 31 dicembre 2021 e, quindi, anche nel preminente interesse dell'intera collettività servita.

4.2. Il risultato atteso dall'intervento è quello di sperimentare un canale certo e sicuro nel tempo di recupero dei fanghi biologici prodotti dal processo depurativo delle acque reflue urbane, alternativo alle attuali modalità di utilizzo e smaltimento, attraverso la loro trasformazione e valorizzazione agronomica, che, senza dubbio, rappresenta una necessità imprescindibile per il settore, sia ai fini della tutela ambientale, che ai fini dell'abbattimento dei costi della produzione, in modo tale che possa continuare ad essere garantita una gestione economica sostenibile del sistema di depurazione delle acque reflue urbane nella Regione Puglia. Per l'effetto, mediante la realizzazione del contratto di rete fra imprese, grazie alle specifiche competenze di ciascuna, viene creata una filiera completa nel campo del recupero e riuso alternativo dei fanghi biologici fornendo alla stessa una maggior capacità competitiva sul mercato e, di conseguenza, una maggior visibilità presso le Imprese.

#### **Art. 5 - Programma di Rete**

Le attività comuni poste a base del Programma di Rete, a cui le aziende partecipanti concorrono, ciascuna secondo le proprie competenze e in conformità a quanto sarà stabilito dall'Organo Comune per l'attuazione del Programma, sono le seguenti:

- la sperimentazione, negli impianti di depurazione delle acque reflue urbane di Foggia (FG) e di Barletta (BAT), dell'innovativo sistema di trattamento, mediante idrolisi, dei fanghi biologici di linea (in sospensione acquosa) che non hanno ancora concluso il processo depurativo, al fine di ridurre l'azoto dal materiale biologico in fase liquida presente nell'impianto di depurazione, separare il fosforo e contestualmente di produrre un fertilizzante correttivo dei suoli agrari (gesso di defecazione da fanghi), mediante:

- a) la progettazione preliminare ed esecutiva degli impianti di trattamento dei fanghi di linea;
- b) la costruzione ed installazione degli impianti di trattamento dei fanghi di linea nei suddetti depuratori;
- c) il collaudo e l'avviamento degli impianti di trattamento dei fanghi di linea;

d) la gestione tecnica ed operativa degli impianti di trattamento dei fanghi di linea;

e) la produzione e la commercializzazione del Gesso di defecazione derivante dai Fanghi;

- la promozione di prodotti/servizi rientranti nei settori di attività d'impresa delle singole aziende aderenti e dell'uso della Tecnologia Innovativa attraverso l'organizzazione e la

realizzazione di eventi/manifestazioni comuni di formazione/informazione e/o comunicazione;

- la predisposizione di disciplinari e regolamenti relativi alla gestione delle attività della rete e all'esercizio delle attività di impresa dei singoli aderenti;

- la realizzazione di materiale pubblicitario, partecipazione a fiere e manifestazioni di settore e la realizzazione di siti online;

- la realizzazione di programmi formativi per lavoratori in termini di formazione e aggiornamento;

- la registrazione di un marchio comune ed eventuale attività di tutela dello stesso;

- l'attività di erogazione di servizi strumentali alle rispettive imprese con condivisione di strumentazione tecnica e/o di altre strutture operative;

- ogni altra attività connessa con quelle precedentemente elencate e comunque utile al fine di raggiungere gli obiettivi strategici e di realizzare il Programma Comune di Rete, ivi compresa la stipula di atti e contratti, nonché la sottoscrizione di convenzioni di qualsiasi genere.

#### **Art. 6 - Obblighi e diritti delle imprese aderenti**

Le imprese aderenti al presente contratto di rete sono obbligate:

- a non servirsi di marchi, segni distintivi, denominazioni o contrassegni diversi da quello comune nella promozione ed esecuzione delle attività della Rete, salvo la possibilità di promuovere il singolo marchio dell'impresa aderente (resta comunque inteso che, nella tradizionale modalità di commercializzazione dei propri prodotti, le aziende possono utilizzare i propri sistemi di comunicazione, loghi etc., proponendosi, comunque, laddove fosse possibile, di promuovere la presente Rete);

- ad attenersi a tutte le decisioni assunte dall'Organo Comune;

- ad ottemperare ai disciplinari ed ai regolamenti adottati dall'Organo Comune nell'ambito individuato dal precedente art. 5 (cinque);

- a consentire ispezioni al personale incaricato dall'Organo Comune circa la puntuale osservanza dei singoli obblighi gravanti su ciascuna impresa aderente;

- a fornire tutte le ulteriori informazioni che fossero richieste dalla Rete e/o dai suoi delegati sottoscrivendo le dichiarazioni rese;

- a non aderire ad altri contratti di rete aventi lo stesso oggetto e la stessa area geografica di operatività;

- a rispettare tutti gli obblighi e termini connessi all'attuazione del Programma di Rete.

#### **Art. 7 - Organo Comune**

**7.1.** L'Organo Comune, cui viene delegata l'attuazione del Programma di Rete, è costituito da due membri persone fisiche



per ciascuna impresa aderente; ognuna di esse provvede all'indicazione dei nominativi dei propri rappresentanti.

La scelta dei componenti e l'attribuzione degli incarichi relativi al primo Organo Comune è fatta con il presente contratto di comune accordo tra le imprese aderenti.

**7.2.** I componenti dell'Organo Comune restano in carica sino a dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea degli aderenti per giusta e motivata causa, ovvero per il diverso periodo deciso dall'Assemblea degli aderenti.

Nel caso sia necessario provvedere, per qualsiasi causa, alla sostituzione di uno dei componenti dell'Organo Comune, l'indicazione del nominativo del sostituto è fatta dall'Impresa aderente che aveva nominato il sostituito.

In ogni caso, l'Organo Comune scaduto per decorso del termine di durata della nomina rimane in carica fino a quando non sia stato nominato il nuovo Organo Comune.

**7.3.** L'Organo Comune, scegliendolo tra i membri indicati da AQP, nomina al suo interno un Presidente, cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 2381, primo comma, cod. civ., e al quale possono essere delegate una o più attività di competenza dell'Organo Comune; può nominare altresì uno o due Vice presidente che potrà/anno agire in caso di assenza, impedimento o inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del Presidente, con le medesime funzioni.

Copia della decisione di nomina del Presidente e, ove nominato/i del/i vice presidente, con le loro generalità e con l'indicazione del loro domicilio agli effetti della qualifica, deve essere inviata, con qualunque mezzo, a tutte le imprese partecipanti.

Il Presidente e, ove nominato/i, il/i Vice Presidente resterà in carica fino a dimissioni o revoca, ovvero per il diverso periodo di durata deciso dall'Assemblea degli aderenti. La revoca è decisa all'unanimità da tutti gli altri membri dell'Organo Comune.

**7.4.** L'Organo Comune in composizione collegiale si riunisce, anche al di fuori della sede della Rete purché nell'ambito del territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri, ma almeno una volta ogni due mesi anche al fine di esaminare l'andamento del programma e l'avanzamento verso gli obiettivi prefissati (in particolare con verifica del numero di contratti conclusi e dei prodotti sviluppati e commercializzati in esecuzione del Programma di Rete e con valutazione dell'evoluzione nell'acquisizione di nuovi clienti da parte delle imprese aderenti) su convocazione del Presidente da inviare con raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C. all'indirizzo fornito dall'interessato, almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a ventiquattro ore, e la convocazione dovrà contenere i motivi dell'urgenza. Le deliberazioni sono va-

lide quando sia presente la maggioranza dei membri in carica e siano adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione dell'Organo Comune è comunque validamente costituita ed idonea a deliberare su qualsiasi argomento con la presenza di tutti i membri, salvo il caso in cui almeno uno di essi si dichiari non sufficientemente informato sull'argomento oggetto di discussione.

L'Organo Comune si riunisce altresì ogniqualvolta lo richieda l'Assemblea degli aderenti a maggioranza, nonché per la nomina del Presidente e/o del/i Vice Presidente in caso di dimissioni o revoca.

**7.5.** Le riunioni dell'Organo Comune possono svolgersi anche in audio-video conferenza, a condizione che:

- tutti i partecipanti possano essere identificati e ne possa essere verificata la legittimazione ad intervenire;
- il Presidente possa sia regolare lo svolgimento dell'adunanza, che constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare alla votazione simultanea degli stessi;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati, a cura dell'Organo Comune, nei quali gli intervenuti potranno affluire, per il collegamento, salvo che non sia altrimenti e previamente concordato.

Verificandosi tali requisiti, la seduta dell'Organo Comune si considera tenuta nel luogo in cui si trova il suo Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del relativo verbale.

**7.6.** Al di fuori della riunione periodica (almeno una volta ogni due mesi) le decisioni dell'Organo Comune possono essere assunte, a maggioranza calcolata per teste, anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto; a tal fine il Presidente deve inviare o sottoporre ad ogni componente un documento scritto da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione; il medesimo documento dovrà recare espressa dichiarazione di consenso, di dissenso o di astensione e dovrà essere sottoscritto dal componente dell'Organo Comune, e poi trasmesso, anche a mezzo fax o P.E.C., al Presidente, entro tre giorni dal ricevimento. La mancata trasmissione nel termine previsto vale come astensione.

**7.7.** Per le decisioni dell'Organo Comune, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

**7.8.** Le decisioni dell'Organo Comune, comprese la nomina del presidente e del vice presidente, dovranno risultare da appo-



sito verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci.

**Art. 8 - Compiti e poteri dell'Organo Comune**

8.1. All'Organo Comune è espressamente conferito il mandato (mandato collettivo irrevocabile con obbligo di rendiconto) ad agire per conto delle imprese partecipanti al contratto, oltre che nei casi indicati nell'art. 4-ter, lett. e), del D.L. n. 5/2009 convertito dalla Legge n. 33/2009 e successive modificazioni, anche per il compimento di qualsiasi atto, di ordinaria e straordinaria amministrazione, sia necessario per l'attuazione del Programma di Rete, nel rispetto degli obiettivi sopra convenuti, e per dare esecuzione al presente contratto nonché alle delibere assunte dall'Assemblea degli aderenti salve, in ogni caso, le eventuali limitazioni previste dalla legge o dal presente contratto e, comunque, nei limiti e con le modalità di cui al progetto presentato alla Regione Puglia meglio richiamato in premessa.

L'Organo Comune ha pertanto il compito di decidere gli atti e le modalità di attuazione del Programma di Rete, e a tal fine potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) gestire e amministrare la Rete in nome dei partecipanti alla stessa;
- b) pianificare, eseguire e verificare il raggiungimento degli obiettivi strategici della Rete;
- c) promuovere e tutelare l'interesse collettivo della rete, definendo modalità decisionali che garantiscano il perseguimento dello scopo comune, eliminando o riducendo eventuali comportamenti abusivi delle imprese partecipanti;
- d) promuovere e favorire la cooperazione, assicurando lo scambio continuo d'informazioni tra gli aderenti alla Rete e definendo, insieme alle imprese, protocolli di collaborazione per la realizzazione del Programma Comune di Rete;
- e) monitorare l'attività delle singole imprese affinché rispettino il dovere di lealtà nei confronti della rete, cioè contemperare gli interessi individuali dei partecipanti con quello collettivo della rete ed a tal fine ha anche il compito di mediare per la risoluzione di eventuali conflitti tra i partecipanti alla rete;
- f) predisporre ed approvare i regolamenti ed i disciplinari in merito alle concrete modalità di attuazione del Programma di Rete;
- g) definire le politiche di sviluppo ed innovazione;
- h) verificare l'attuazione del programma di rete presso ogni partecipante con cadenza semestrale, predisponendo all'esito una apposita relazione;
- i) decidere sulle modifiche/integrazioni ai regolamenti e disciplinari;
- l) decidere sull'eventuale budget delle varie iniziative della rete;
- k) redigere ed approvare un rendiconto annuale dell'attività

compiuta, che dovrà essere redatto secondo le norme previste per la redazione dei bilanci delle Società di capitali entro il 31 dicembre di ogni anno.

Relativamente alle modalità per misurare l'avanzamento verso gli obiettivi strategici della Rete, gli aderenti concordano che, con periodicità semestrale, l'Organo Comune produrrà una relazione sull'andamento del programma, attestante l'attività svolta dalle imprese in Rete.

**8.2.** Le Imprese aderenti conferiscono al Presidente dell'Organo Comune e, in caso di suo impedimento, a ciascun Vice Presidente ove nominato, mandato collettivo speciale con rappresentanza, affinché le rappresenti per tutte le operazioni ed atti di qualsiasi natura inerenti alla realizzazione del programma di rete, fino all'estinzione di ogni rapporto, nei limiti previsti dal presente contratto e/o dall'incarico ricevuto dall'Organo Comune.

Il rappresentante potrà legittimarsi al compimento dell'atto mediante esibizione del/dei verbali recanti la decisione della sua nomina ed i poteri ad esso delegati.

Qualora il rappresentante agisca in nome e per conto di tutte le imprese aderenti al contratto dovrà premettere alla sua sottoscrizione la dicitura "RETE RONSAS", valendo tale formula come riferimento sintetico alle imprese partecipanti alla Rete.

Il Presidente e, ove nominato, ciascun Vice Presidente in caso di impedimento del Presidente, rappresenta altresì legalmente le imprese aderenti di fronti ai terzi, all'Ente Finanziatore, agli altri partners pubblici con i quali sarà convenzionato il concorso nella realizzazione ed esecuzione del progetto, nonché in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

#### **Art. 9 - Nomina del primo Organo Comune**

Le imprese aderenti, come rappresentate, convengono di nominare, quali componenti dell'Organo comune, due per ciascuna impresa aderente, che resteranno in carica fino a revoca o dimissioni, i signori:

A) per AQP:

- Veronica Arciuolo, nata a Manfredonia il 12 luglio 1975, codice fiscale RCL VNC 75L52 E885H; e

- Franca Portincasa, nata a Bari il 25 giugno 1957, codice fiscale PRT FNC 57H65 A662N;

entrambe domiciliate per la carica presso la sede dell'impresa di riferimento;

B) per GREEN ECOL:

- Adriano Bernabei, nato a Macerata il 10 aprile 1955, codice fiscale BRN DRN 55D10 E783U; e

- Aldo Birrozzi, nato a Macerata il 14 aprile 1958, codice fiscale BRR LDA 58D14 E783N;



entrambi domiciliati per la carica presso la sede dell'impresa di riferimento;

C) per AGROSISTEMI:

- Fabio Cella, nato a Piacenza il 27 dicembre 1961, codice fiscale CLL FBA 61T27 G535F; e

- Alfredo Birrozzi, nato a San Severino Marche il 7 febbraio 1988, codice fiscale BRR LRD 88B07 I156P;

entrambi domiciliati per la carica presso la sede dell'impresa di riferimento.

Le imprese aderenti medesime, come rappresentate, attribuiscono la carica:

- di Presidente alla dottoressa Franca Portincasa;

- di Vice Presidente ai dottori Fabio Cella e Aldo Birrozzi.

**Art. 10 - Materie riservate alle decisioni dei partecipanti**

**10.1.** I partecipanti alla Rete, con metodo assembleare, decidono in ordine:

- all'approvazione di un rendiconto annuale dell'attività compiuta, che dovrà essere redatto secondo le norme previste per il bilancio della S.p.A. e presentato dall'Organo Comune entro il mese di marzo di ogni anno, con riferimento all'attività svolta nell'anno solare precedente;

- all'approvazione di un bilancio previsionale, che dovrà essere presentato entro il 30 ottobre di ogni anno e riferito all'attività che l'Organo Comune intende svolgere nell'anno solare successivo;

- alla nomina ed alla revoca dell'Organo Comune (nei casi in cui la decisione non è rimessa alle singole imprese partecipanti), nonché alla durata dell'incarico;

- alla relazione semestrale che l'Organo Comune dovrà esporre per misurare l'avanzamento verso gli obiettivi del presente contratto di rete;

- alla domanda di ammissione di nuovi aderenti;

- all'esclusione degli aderenti;

- allo scioglimento della rete;

- agli indirizzi ed alle direttive cui l'Organo Comune deve attenersi;

- alle modifiche del presente contratto, ivi compresa la proroga della sua durata;

- a tutte le materie e/o attività ad essi rimesse nel presente contratto, dai regolamenti interni e, comunque, non espressamente previste dal precedente art. 8.

L'Organo Comune dovrà convocare l'Assemblea degli aderenti alla rete tutte le volte che ciò si renda necessario anche in considerazione delle competenze sopra richiamate, mediante fax, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C., da inviare all'indirizzo fornito dall'interessato almeno otto giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (anche al di fuori della sede della rete, purché nell'ambito del territorio nazionale) dell'adunanza e l'ordine del giorno. In

caso di urgenza, il suddetto termine potrà essere ridotto a due giorni e la convocazione dovrà riportare i motivi di urgenza.

In mancanza delle formalità di convocazione, l'Assemblea degli aderenti è comunque validamente costituita ed idonea a deliberare su qualsiasi argomento con la presenza di tutti gli aderenti, salvo il caso in cui almeno uno di essi si dichiari non sufficientemente informato sull'argomento oggetto di discussione.

**10.2.** L'Assemblea degli aderenti decide, normalmente, a maggioranza dei componenti intervenuti, calcolata per teste, tranne che nei casi in cui il presente contratto e/o i regolamenti interni prevedano l'unanimità e ad eccezione, altresì, delle decisioni riguardanti le modifiche del presente contratto.

**10.3.** L'assemblea eleggerà di volta in volta il proprio Presidente. Quest'ultimo propone la nomina di un segretario. Tutte le decisioni dell'Assemblea degli aderenti devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci. Tutte le decisioni devono essere comunicate, a cura dell'Organo Comune, alle imprese assenti, entro quindici giorni dalla loro adozione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C. inviate all'indirizzo fornito dall'interessato.

#### **Art. 11 - Recesso**

**11.1.** Ciascun partecipante al contratto di Rete potrà recedere dallo stesso in qualunque momento, con il preavviso sotto precisato, a condizione che abbia prima portato a compimento le attività e gli adempimenti specificamente assegnatigli. La volontà di recedere dal contratto di rete deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo P.E.C., da inviarsi all'Organo Comune presso la sede della rete con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla data di efficacia dello stesso.

**11.2.** L'impresa recedente non ha diritto al rimborso degli eventuali contributi e/o apporti eseguiti a favore della Rete. Ogni impresa recedente deve, in ogni caso, adempiere tutte le obbligazioni contrattuali in corso alle condizioni definite. In caso di recesso l'impresa aderente si impegna, per almeno 3 (tre) anni, a non utilizzare, né per conto proprio né tramite cessione a terzi, le soluzioni e i prodotti realizzati dalle altre imprese aderenti alla Rete e/o realizzati per la Rete.

#### **Art. 12 - Esclusione**

In caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, esso si risolve rispetto alla parte inadempiente per decisione dell'Assemblea degli aderenti, la quale dovrà preventivamente diffidare l'aderente ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

In ogni altro caso, l'esclusione di uno degli aderenti può av-



venire solo per giusta causa o giustificato motivo.

L'esclusione deve essere decisa dall'Assemblea degli aderenti all'unanimità e comunicata per iscritto all'escluso (che, naturalmente, non ha diritto di voto nella relativa decisione di esclusione) con un preavviso di almeno trenta giorni.

L'inadempimento di una delle parti non comporta in ogni caso risoluzione del contratto rispetto alle altre.

L'esclusione comporta la conseguente modifica contrattuale, nei modi di legge, a spese dell'impresa esclusa.

Resta salva la facoltà dell'Organo Comune di richiedere al partecipante inadempiente di terminare le commesse in corso nonché il risarcimento dei danni patiti dalla rete a causa del suo inadempimento.

#### **Art. 13 - Scioglimento della Rete**

**13.1.** Il contratto di rete si scioglie:

- a) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
- b) per l'impossibilità di conseguire l'oggetto del contratto e/o il programma comune di rete;
- c) per scioglimento di una delle imprese partecipanti o per cessazione definitiva della sua attività, nei casi in cui ciò renda impossibile alla rete conseguire l'oggetto sociale e/o il programma comune di rete;
- d) per deliberazione assunta dalle imprese partecipanti, nei modi previsti dalla legge o dal presente contratto;
- e) nel caso in cui al 31 dicembre 2021 non venga rinnovato l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato ad AQP.

**13.2.** Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento del contratto di rete, i partecipanti determineranno le modalità di estinzione ed eventuali prosecuzioni di attività già in corso di svolgimento che, per ragioni contrattuali o di mera opportunità, non possano essere cessate immediatamente; le stesse saranno portate a conclusione dai partecipanti cui inizialmente ne era affidata l'esecuzione o, nel caso di cui alla lett. c) del precedente articolo 13.1, da sostituti da loro indicati.

#### **Art. 14 - Sede della Rete**

Salvo diverse esigenze e/o accordi fra le Parti, le attività necessarie all'attuazione del contratto di rete, quelle dell'Organo Comune e la documentazione delle attività della rete sono domiciliate presso la sede operativa della AQP, in Bari, via Cognetti n. 36.

#### **Art. 15 - Durata**

Il presente contratto cessa di produrre i suoi effetti il 31 dicembre 2021, con la possibilità da parte delle imprese aderenti, anche prima della scadenza, di stabilire un ulteriore termine di durata.

#### **Art. 16 - Modifiche**

**16.1.** Il presente contratto potrà essere modificato soltanto per iscritto, con il consenso unanime di tutte le imprese, e

le modifiche dovranno essere pubblicizzate dall'Organo Comune presso i competenti Registri delle Imprese, come per legge.

**16.2.** Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato predisposto e redatto da tutti i soggetti partecipanti, di comune accordo, dopo ampia ed esauriente trattativa, per cui riconoscono l'efficacia di tutte le clausole inserite, senza necessità di specifica approvazione per iscritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ..

**Art. 17 - Adesione di altre imprese**

L'eventuale adesione di altre imprese alla Rete, successivamente alla sua costituzione, è consentita solo con il consenso unanime delle imprese partecipanti.

**Art. 18 - Riservatezza**

**18.1.** Ciascuna Parte si impegna a non divulgare le informazioni di proprietà delle altre Parti di cui dovesse entrare in possesso nel corso dell'esecuzione del progetto, e a non utilizzarle per scopi diversi da quelli per i quali le siano state fornite.

**18.2.** Ai fini del presente contratto sono considerate riservate le informazioni o i dati (di seguito per brevità semplicemente "Informazioni Riservate") afferenti il know-how, le specifiche tecniche, le invenzioni e i brevetti, i dati contabili, fiscali e di bilancio delle imprese aderenti alla rete nonché ogni altra informazione trasmessa verbalmente, per iscritto o con qualsiasi altro mezzo ed identificate come tali mediante l'apposizione di opportuna ed evidente dizione o legenda sui documenti, che ne definisca la natura riservata.

**18.3.** Alle parti è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le informazioni, i dati e le conoscenze riservati a soggetti che non siano autorizzati.

**18.4.** Tali informazioni, dati e conoscenze dovranno essere utilizzati nella misura e con i mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle attività progettuali e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

**18.5.** Le informazioni, i dati e le conoscenze riservati non potranno essere copiati o riprodotti, in tutto o in parte, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente.

**18.6.** Le informazioni, i dati e le conoscenze riservati saranno comunicate da AQP, previo assenso dell'Organo Comune, all'ente finanziatore del progetto o ad altri enti da esso demandati al controllo e monitoraggio del progetto, secondo quanto previsto dalle procedure di gestione, in forma anonima e/o in forma aggregata e comunque senza fornire informazioni che permettano di associare informazioni, dati e conoscenze riservati dell'impresa.

**18.7.** Le Informazioni Riservate che siano trasmesse verbalmente, potranno essere protette da questo atto soltanto qualora



identificate come tali al momento della loro comunicazione e successivamente trascritte e ritrasmesse alle Parti Riceventi, con le opportune indicazioni di riservatezza, non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione orale.

**18.8.** In nessun caso la Parte che abbia ricevuto Informazioni Riservate sarà autorizzata a comunicarle o trasmetterle a terzi, senza il preventivo consenso scritto della Parte che le ha comunicate, a meno che la loro comunicazione non sia richiesta da norma imperativa di legge o da ordine di competente Autorità Giudiziaria.

**18.9.** Le Parti si impegnano ad utilizzare le Informazioni Riservate per i soli scopi del presente contratto ed a comunicarle ai propri collaboratori o dipendenti soltanto sulla base dell'effettiva necessità degli stessi di conoscere tali informazioni per il corretto svolgimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto. Tali informazioni sono e resteranno di esclusiva proprietà della Parte che le ha generate.

**18.10.** Le parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le informazioni, i dati e le conoscenze riservati e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza. Gli obblighi di riservatezza specificati nel presente articolo rimarranno in vigore per un periodo di cinque anni a partire dal momento della rivelazione, indipendentemente dalla cessazione, termine o risoluzione, per qualsiasi causa, del presente atto.

**Art. 19 - Proprietà intellettuale e proprietà di opere ed impianti prodotti**

La ripartizione della proprietà intellettuale ed industriale avverrà nel modo seguente:

a) Conoscenze pregresse:

Le Parti concordano che le conoscenze e tecnologie, così come tutto quanto realizzato o sviluppato autonomamente da ciascuna delle Parti prima della stipula del presente contratto (di seguito semplicemente "Conoscenze Pregresse"), che debbano essere impiegate durante lo svolgimento del Progetto di Ricerca, rimarranno, in ogni caso, di esclusiva proprietà della parte originariamente detentrici (Parte Detentrici).

Le Parti Detentrici si impegnano a mettere a disposizione le rispettive Conoscenze Pregresse a quelle Parti della Rete che abbiano necessità di utilizzarle nell'ambito del Progetto, al solo fine di poter procedere nelle attività del Progetto.

Nel caso che Conoscenze Pregresse o parti di esse entrino a far parte delle "Realizzazioni Future" di cui al punto b) e c) del presente articolo, il detentore di tali Conoscenze Pregresse non potrà impedire l'utilizzo o il brevetto delle Realizzazioni Future da parte dei detentori di queste, salvo che questo utilizzo o brevetto non vada a ledere documentati interessi del detentore delle Conoscenze Pregresse, o che le mede-

sime siano già protette da diritti di Proprietà intellettuali del detentore stesso.

b) Realizzazioni Future indipendenti:

Fermo restando, in ogni caso, il diritto dell'autore/inventore ad essere riconosciuto come tale, ognuna delle Parti sarà titolare esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale e diritti di sfruttamento industriale relativi alle conoscenze, invenzioni, sviluppi di progetto e, più in generale, di tutto quanto da essa eventualmente conseguito o realizzato nell'ambito delle attività del Progetto, senza il contributo alcuno delle altre Parti.

c) Realizzazioni Future comuni:

Fermo restando, in ogni caso, il diritto dell'autore/inventore ad essere riconosciuto come tale, i diritti di proprietà industriale ed intellettuale e relativi diritti di sfruttamento sulle conoscenze, invenzioni, progetti, ritrovati e, più in generale, su tutto quanto conseguito o realizzato in comune dalle Parti durante lo svolgimento delle attività del Progetto spetteranno in proprietà congiunta a tutte le Parti che abbiano contribuito al progetto.

Tale proprietà congiunta sarà regolata tra le Parti con appositi accordi scritti.

Sulle realizzazioni future, sia indipendenti che comuni, la Parti si impegnano a mantenere la riservatezza e a non divulgarle, in modo da salvaguardare la novità delle stesse e di consentirne la brevettabilità.

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da una delle imprese partecipanti alla rete ad un'altra dovranno essere considerate da quest'ultima di carattere confidenziale.

Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal partecipante che le ha fornite.

Ciascuno dei partecipanti alla rete avrà cura di applicare le opportune misure per far sì che le informazioni e le documentazioni ricevute dagli altri partecipanti per il progetto agevolato vengano utilizzate esclusivamente nelle modalità e per i fini previsti dal progetto stesso.

Le Parti riconoscono la proprietà esclusiva del Gestore del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale della Regione Puglia, nella persona di AQP, di opere ed impianti realizzati per le finalità di cui al presente progetto.

**Art. 20 - Riduzione e/o revoca del finanziamento**

**20.1.** Laddove, a seguito del mancato sviluppo di parte delle attività previste alla scadenza fissata o del mancato adempimento di quanto richiesto dalla Regione Puglia per ottemperare agli obblighi nazionali e comunitari, dovesse intervenire una riduzione del finanziamento, così come determinato dal progetto, verrà proporzionalmente ridotto il contributo spettante ai partecipanti che ne avranno dato causa. In tal caso



FABIO MORI  
NOTAIO

resta impregiudicata la responsabilità solidale di tutti i partecipanti assegnatari, entro i limiti della quota di partecipazione di ciascuno del contributo per le attività, nei confronti della Regione Puglia per gli eventuali inadempimenti e per la ripetizione di quanto indebitamente erogato.

20.2. Viene fatta salva, in tale ipotesi, la possibilità che le attività medesime siano utilmente eseguite da altri associati, ad insindacabile giudizio e conseguente determinazione dell'Organo Comune, con conseguente subentro nelle quote dei contributi regionali destinati inizialmente agli associati divenuti inadempienti, dietro richiesta ed approvazione della Regione Puglia.

20.3. Nel caso di revoca del finanziamento e di restituzione alla Regione Puglia dei contributi da quest'ultima corrisposti in forma di anticipazione o di stato d'avanzamento lavori, resta salvo l'obbligo della parte o delle parti che hanno determinato la revoca, a causa di inadempimento, di rispondere dei danni emergenti nei confronti degli altri partecipanti.

20.4. In caso di riduzione del finanziamento per qualsiasi altra causa, ciascuna impresa partecipante sopporterà i rischi economici connessi a tale eventualità in misura proporzionale rispetto alla quota di propria competenza.

**Art. 21 - Controversie e Foro competente**

Per tutte le controversie derivanti o connesse con il presente contratto, incluse quelle concernenti l'esistenza, la validità o la cessazione del contratto stesso, valgono le norme previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia, nonché il Codice Civile, e sarà competente il Foro di Bari. E' esclusa la competenza arbitrale.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti i quali, lo approvano, lo confermano e, dispensandomi dalla lettura di quanto allegato, di cui dichiarano di avere esatta conoscenza, lo sottoscrivono con me Notaio quando sono le oredici e minuti cinquanta.

Scritto con mezzi informatici da persona di mia fiducia ed in parte integrato di mio pugno, consta di nove fogli per trentatre pagine intere e quanto sin qui della trentaquattresima.

F.to: Nicola DE SANCTIS - Aldo BIRROZZI - Fabio CELLA - Fabio MORI Notaio.





## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 5 (cinque) del mese di novembre alle ore 10.00 si è riunito a Porto Sant'Elpidio (FM), in località Strada Provinciale Corvese nr. 40 (Presso la sede della Eco Elpidiense), il Consiglio di Amministrazione della società GREEN ECOL S.r.l. di Fermo (FM), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Costituzione della Rete d'Imprese "Rete Ronsas" tra Green Ecol S.r.l. di Fermo (FM), la Agrosistemi S.r.l. di Piacenza (PC) e l'Acquedotto Pugliese S.p.a. di Bari (BA) in adempimento al progetto di "Sperimentazione produzione gessi di defecazione in linea Depuratori di Barletta e Foggia e loro utilizzo in Puglia – Progetto RONSAS".

Sono presenti;

- BIRROZZI ALDO - Presidente
- BERNABEI ADRIANO - Consigliere
- DE ANGELIS MAURO - Consigliere

Assume la Presidenza l'Ing. Aldo Birrozzi il quale chiama a fungere da Segretario il Dr. Adriano Bernabei.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione essendo presenti tutti i membri, dichiara la seduta valida in quanto è presente l'intero consiglio e quindi regolarmente costituito ed atto a deliberare, ai sensi della legge e del vigente statuto, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In merito al punto 1) dell'Odg. Costituzione della Rete d'Imprese "Rete Ronsas" tra Green Ecol S.r.l. di Fermo (FM), la Agrosistemi S.r.l. di Piacenza (PC) e l'Acquedotto Pugliese S.p.a. di Bari (BA) in adempimento al progetto di "Sperimentazione produzione gessi di defecazione in linea Depuratori di Barletta e Foggia e loro utilizzo in Puglia – Progetto RONSAS", il Presidente Ing. Aldo Birrozzi illustra gli aggiornamenti riguardanti il progetto di "Sperimentazione produzione gessi di defecazione in linea Depuratori di Barletta e Foggia e loro utilizzo in Puglia – Progetto RONSAS" ed il Contratto di rete identificato con il nome ed il logo: "RETE RONSAS" e riferibile alla graduatoria di ammissione a finanziamento di progetti relativi al "Sostegno all'introduzione di misure innovative in materia di risparmio idrico, depurazione per il contenimento dei carichi inquinanti, riabilitazione dei corpi idrici degradati attraverso un approccio ecosistemico" nell'ambito del P.O. FESR Puglia 2014/2020 - Asse VI, Azione 6.4, Sub-Azione 6.4.a, approvata con D.G.R. 2321/2017, e con lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato obbligandosi, sulla base del programma comune di rete ed esclusivamente e limitatamente per le finalità di cui al progetto in parola, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa e proponendosi di svolgere in comune le attività di sperimentazione, negli impianti di depurazione delle acque reflue urbane di Foggia (FG) e di Barletta (BAT), della Tecnologia Innovativa finalizzata alla trasformazione dei Fanghi e produzione del Gesso di defecazione da fanghi, nonché di promozione di tale Tecnologia Innovativa e di commercializzazione del Gesso prodotto nel mercato; il tutto sarà svolto in conformità al Progetto secondo le modalità previste nel Programma Comune di Rete di cui al successivo art. 5 e comunque in conformità alla Determinazione Dirigenziale della Sezione Risorse Idriche n. 103 del 15/5/2018 ed al Disciplinare tecnico sottoscritto, nonché alle specifiche procedure, disciplinari e regolamenti adottati dalla Rete e previsti dalla normativa di settore.

Nello specifico il Presidente comunica di essere stato convocato dal Dott. Nicola Di Donna, Responsabile Ricerca e Sviluppo di Aqp Spa, per il giorno 06-11-2018 alle ore 16.00 a Bari in via Cognetti 36, nella sede di Aqp Spa, per la sottoscrizione del contratto di rete "Rete Ronsas", tra le società Green Ecol S.r.l. di Fermo (FM), la Agrosistemi S.r.l. di Piacenza (PC) e l'Acquedotto Pugliese S.p.a. di Bari (BA).

Dopo un'ampia ed approfondita discussione il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di costituire la rete d'impresa denominata "Rete Ronsas" tra le società Green Ecol S.r.l. di Fermo (FM), la Agrosistemi S.r.l. di Piacenza (PC) e l'Acquedotto Pugliese S.p.a. di Bari (BA), e di dare il pieno mandato al Presidente Ing. Aldo Birrozzi di procedere alla sottoscrizione del suddetto contratto di rete ed alla definizione di tutti gli atti che si renderanno necessari ed utili alla costituzione ed all'operatività della stessa, nonché alla costituzione dell'organo comune al quale viene delegata l'attuazione del programma di rete.

Null'altro essendovi da discutere o deliberare e nessun Consigliere di amministrazione intende prendere la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 12.00.

Presidente


BIRROZZI ALDO

Il Segretario  
BERNABEI ADRIANO

Repertorio n. 278

Estratto autentico

Certifico io sottoscritto dottor Fabio Mori, Notaio in Bari, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Bari, che quanto sopra riportato ho estratto dalla pagina 4 del libro verbali del consiglio di amministrazione della "GREEN ECOL S.R.L.", con sede in Fermo, via Nazionale n. 74, vidimato la prima volta il 2 ottobre 2014.  
Bari, cinque novembre duemiladiciotto.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Fabio Mori'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'NOTAIO IN BARI' at the top and 'FABIO DI ALESSANDRO MORI' at the bottom. In the center of the seal is a coat of arms featuring a crown and a shield with various symbols.

Allegato B alla  
raccolta n. 195

Repertorio n. 172.538

----- PROCURA SPECIALE -----

----- Repubblica Italiana -----

Il giorno *venticinque (25)* ottobre duemiladiciotto, in Piacenza,  
Via Santa Franca n. 43. -----

Innanzitutto a me dottor **MASSIMO TOSCANI**, Notaio in Piacenza,  
iscritto al ruolo del Distretto di Piacenza, -----

----- è presente il Signor -----

- **PERONCELLI LUIGI** nato a Piacenza il 17 maggio 1978 e  
domiciliato per la carica a Piacenza (PC), Via del Capitolo n. 54, che  
interviene al presente atto non in proprio ma nella sua esclusiva  
qualità di Amministratore Unico e, quindi, in nome, per conto ed in  
rappresentanza della società -----

----- "**AGROSISTEMI S.r.l.**" -----

codice fiscale n. 01308140332, -----  
con sede in Piacenza Via del Capitolo n. 54, capitale sociale Euro  
50.000,00 (euro cinquantamila virgola zero zero), iscritta al Registro  
delle Imprese di Piacenza al numero 01308140332 registro imprese  
e al numero PC 15140 R.E.A., a quanto segue autorizzato in forza di  
Statuto; -----

Io Notaio sono certo dell'identità personale del costituito il quale con  
il presente atto -----

----- conferisce procura speciale -----

al Sig. **Cella Fabio** nato a Piacenza il 27 dicembre 1961, residente in  
Piacenza, via Scalabrini n. 122/B, -----



codice fiscale CLL FBA 61T27G535F, -----

affinché in nome e per conto della società mandante abbia ad intervenire alla sottoscrizione del contratto di rete come previsto dall'art. 3, comma 4-ter del D.L. n. 5/2009, convertito nella Legge n. 33 del 09/4/2009 e successive integrazioni e modificazioni, con le società: -----

- "Acquedotto Pugliese S.p.A.", con la Regione Puglia proprio unico azionista e Gestore del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Regione Puglia fino al 31.12.2021, con sede in Bari alla Via Cognetti n.36, c.f. e p.iva 00347000721, ----- e -----

- " GREEN ECOL S.r.l.", con sede legale in Fermo (FM) Via Nazionale n. 74, capitale sociale Euro 10.000,00 (euro diecimila virgola zero zero) i.v., n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Fermo, Partita Iva e cod. fisc. 02215740446. -----

Contratto di rete identificato con il nome ed il logo: "RETE RONSAS" e riferibile alla graduatoria di ammissione a finanziamento di progetti relativi al "Sostegno all'introduzione di misure innovative in materia di risparmio idrico, depurazione per il contenimento dei carichi inquinanti, riabilitazione dei corpi idrici degradati attraverso un approccio ecosistemico" nell'ambito del P.O. FESR Puglia 2014/2020 - Asse VI, Azione 6.4, Sub-Azione 6.4.a, approvata con D.G.R. 2321/2017, e con lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato obbligandosi, sulla base del programma

comune di rete ed esclusivamente e limitatamente per le finalità di cui al progetto in parola, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa e proponendosi di svolgere in comune le attività di sperimentazione, negli impianti di depurazione delle acque reflue urbane di Foggia (FG) e di Barletta (BAT), della Tecnologia Innovativa finalizzata alla trasformazione dei Fanghi e produzione del Gesso, nonché di promozione di tale Tecnologia Innovativa e di commercializzazione del Gesso prodotto nel mercato; il tutto sarà svolto in conformità al Progetto secondo le modalità previste nel Programma Comune di Rete di cui al successivo art. 5 e comunque in conformità alla Determinazione Dirigenziale della Sezione Risorse Idriche n. 103 del 15/5/2018 ed al Disciplinare tecnico sottoscritto, nonché alle specifiche procedure, disciplinari e regolamenti adottati dalla Rete e previsti dalla normativa di settore. -----

— A tal fine il nominato procuratore deve considerarsi investito di ampi poteri, ivi di convenire tutti i patti e le condizioni che crederà del caso, di assumere qualsiasi impegno ed obbligo atto alla conclusione del contratto di rete di cui sopra, e di fare infine tutto quanto si renderà necessario a tale scopo, in modo che non possa venire opposto da chiunque alcun difetto di mandato, ivi espressamente compresa la costituzione dell'organo comune al quale delegare



l'attuazione del programma di rete. -----


Il tutto con promessa di aver già da ora per rato e valido il suo  
operato. -----

Questa procura è gratuita. -----

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Del presente atto sentito in mezzo mecoomico de  
perme di miei fiduciaris ed integrati di mio figlio  
su due fogli per facciate Tre e parte della fusione  
ho dato lettura al costituito che lo affode e sottoscrive  
alle sedici e pumidici.

*Luigi Penocelli*  
*Luigi*



E' copia, composta di 13 fogli  
che io sottoscritto notaio certifico  
conforme all'originale. Si rilascia  
per l'uso che compete.

Bari,

Luigi Maria  